volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Il REI – Reddito di Inclusione

Autore: Eugenio Graziano

SCHEDA



Dal 1 gennaio 2018, l'Italia si è dotata di una misura di sostegno al reddito strutturale – il Reddito di Inclusione – dopo essere stata, per oltre due decenni, uno dei pochi paesi europei in cui non era presente tale intervento. Il ReI è l'ultima tappa di un percorso sperimentale di misure di sostegno al reddito su scala nazionale iniziato nel 2013, che ha visto aumentare gradualmente l'inclusività di tali misure. La prima misura è stata la Carta Acquisti sperimentale (CAS), che ha coinvolto le 12 città italiane con più di 250 mila abitanti per un anno di sperimentazione. Questa misura estremamente categoriale (oltre alla prova dei mezzi, sono stati posti vincoli sulla composizione familiare, presenza di

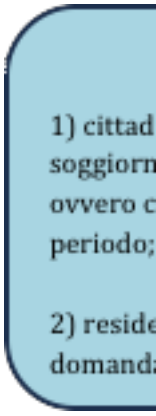
minori e anche sulla condizione lavorativa) per quanto ristretta nel tempo si presenta come innovativa nel contesto italiano per il vincolo che introduce tra attivazione e condizionalità di accesso alla misura. Al termine del periodo di sperimentazione della CAS, è stato approvato il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), che a partire dal 2016 ha esteso la sperimentazione della misura sia su base territoriale sia sulla platea di possibili beneficiari – decadono i requisiti lavorativi – pur rimanendo una misura categoriale e mantenendo l'impostazione di condizionalità del beneficio alla sottoscrizione di un progetto di attivazione a livello familiare. Nel 2015 è stata introdotta un'ulteriore misura di sostegno al reddito anch'essa categoriale, l'Assegno di Disoccupazione, a cui avevano accesso coloro i quali, al termine della fruizione della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), non avessero ancora trovato occupazione e contemporaneamente soddisfacessero alcuni requisiti di ordine economico patrimoniale, familiare e anagrafico – una soglia ISEE di accesso, nuclei con figli minorenni e lavoratori vicini al pensionamento. Anche questa misura era condizionata alla disponibilità a intraprendere un progetto personalizzato stilato dai centri per l'impiego.

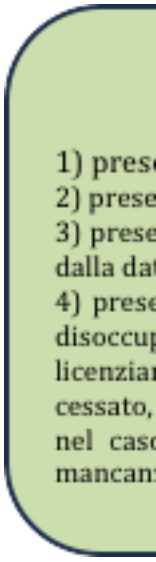
Il percorso di sperimentazione si conclude con l'avvio nel gennaio 2018 del Reddito di Inclusione. Tale misura mantiene gli aspetti di attivazione e condizionalità, ma aumenta l'inclusività dei criteri di accesso economici e, a partire dal 1 luglio 2018, rimuove alcuni parametri categoriali, inserendosi nel modello dell'universalismo selettivo: decadono i requisiti familiari, ma permangono quelli economico-patrimoniali e di cittadinanza. Il Rei si compone di beneficio economico e collegato ad un progetto personalizzato di attivazione, la cui sottoscrizione e adempimento sono vincolanti per l'ottenimento del trasferimento economico. Passeremo alla presentazione delle principali caratteristiche della misura.

1. Requisiti – Chi può accedere

1) un va
2) un va
3) un va
20.000;
4) un va
euro 2.0
euro 10

1) no au
autovei
con disa
2) nessu
imbarca


1) cittad
soggiorn
ovvero c
periodo;
2) reside
domand



2. Il beneficio economico

Nella tabella sottostante sono riportate le soglie massime del benefico economico assegnate al variare dei componenti del nucleo. Il trasferimento effettivamente erogato è calcolato come il differenziale tra la soglia massima e l'indice ISRE meno eventuali trattamenti assistenziali.

Numero componenti	?Beneficio massimo mensile
?1	?187, 50 €
?2	?294, 50 €
?3	?382, 50 €
?4	?461,25 €
?5	?534,37 €*
?6 o più	?539,82 €*

* Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018 (Fonte Ministero del Lavoro e Politiche Sociali)

Il trasferimento economico è erogato tramite una carta prepagata e ricaricabile del circuito PosteItaliane, che può essere utilizzata in tre modalità:

- Prelevare in contante metà dell'importo mensile entro un limite di 240 euro, al costo del servizio (1 euro per prelievo);
- fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
- pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali.

3. Il progetto di attivazione

Come già ricordato la sottoscrizione del progetto e il suo adempimento sono condizione vincolante per il mantenimento del beneficio economico. In primo luogo, il nucleo beneficiario idoneo deve essere sottoposto ad una valutazione da parte di un'equipe di operatori sociali che prende in considerazione aspetti multidimensionali delle problematiche e dei bisogni del nucleo: condizioni personali e sociali; situazione economica, lavorativa e profilo di occupabilità, educazione, istruzione, formazione, condizione abitativa, reti familiari, di prossimità e social. L'esito di tale valutazione porta a percorsi di attivazione differenti e diversificati, talvolta complementari, in capo a istituzioni diverse:

- ai soli Centri per l'Impiego (patto di servizio) , in caso siano riscontrati problematiche riconducibili unicamente a questioni di ordine lavorativo;
- ai soli servizi sociali, per questioni non complesse e che non richiedono la formulazione di interventi congiunti;
- all'equipe multidisciplinare, nel caso di interventi congiunti e complementari.

La parte gestione e programmazione dell'attivazione è realizzata a livello locale coinvolgendo terzo settore, impresa sociale e, in generale, le reti di governance locali. I fondi per questo settore di intervento derivano in parte da una quota di un fondo nazionale specifico previsto ad hoc dalla normativa più fondi derivati dal PON Inclusione (cofinanziato dal FSE).

4. Durata della prestazione. Quanto a lungo si può essere beneficiari?

La durata del beneficio del REI è di 18 mesi, a meno che non cambino le condizioni economiche del nucleo. Al termine di questo primo periodo, prima di poter accedere nuovamente alla misura, sono necessari sei mesi di intervallo, in seguito ai quali si può

richiedere l'accesso alla misura per ulteriori 12 mesi.

5. Sanzioni e vincoli

Il Rei prevede vincoli rispetto all'adesione al progetto e sanzioni modulari sia per il non rispetto delle dichiarazioni, sia per l'inadempienza agli impegni del progetto personalizzato, che vanno da decurtazioni del trasferimento economico al decadimento in caso di reiterazioni, sia per la non accettazione di un'offerta lavorativa adeguata senza giustificato motivo da parte di uno dei componenti del nucleo, per cui è prevista la sospensione del sussidio.

6. Alcuni dati (Osservatorio INPS) gennaio-settembre '18

Di seguito sono riportati alcuni dei primi dati forniti sui primi 9 mesi di implementazione (solo tre mesi fanno riferimento alla misura allargata):

- Nel periodo gennaio-settembre dell'anno 2018, 379 mila nuclei familiari (più di 1 milione di persone)
- nelle regioni del sud il 69% dei nuclei beneficiari
- Il 47% dei nuclei beneficiari di ReI, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia;
- Calabria, Lazio, Lombardia e Puglia coprono un ulteriore 28% dei nuclei
- Persone coinvolte ogni 10.000 abitanti: 184;
- REGIONI persone coinvolte ogni 10.000 abitanti: Valori massimi in Sicilia 540, Campania 517 e Calabria 389
- REGIONI persone coinvolte ogni 10.000 abitanti Valori minimi in Friuli Venezia Giulia ed in Trentino Alto Adige: 23 in entrambe le regioni.
- Il 10% dei nuclei risulta extracomunitario, (per cittadinanza del richiedente) con un'incidenza che sale al 30% nelle regioni del Nord.
- Nel mese di luglio 2018 si hanno il 76% di "nuovi" nuclei beneficiari rispetto al mese di giugno (effetto allargamento)
- A partire da luglio il 41% dei nuclei è unipersonale
- L'importo medio mensile erogato nel periodo gennaio-settembre 2018 è di 305 euro.